



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo
Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE U.O. di Coord. Controllo Interno e Anticorruzione

Reg.Gen.N.1230 del 04-09-2024

OGGETTO:	Utilizzo attività lavorativa del dipendente appartenente al Comune di Isnello (PA) Ing. Mercanti Vincenzo - art. 1, comma 557 della legge 311 del 30 dicembre 2004 (scavalco d'eccedenza) - Approvazione contratto di lavoro
----------	--

CIG:

IL SEGRETARIO GENERALE

Autorizzato alla redazione del presente atto con determinazione Sindacale n. 25 del 28/09/2022 giusta nomina di Responsabile P.O. ;

Attesta che nell'adozione del presente atto non incorre alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

Attesta altresì che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto il preliminare di determina n. 128 del 28-08-2024, pari oggetto, come predisposto dal responsabile del procedimento;

Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n. 30 di recepimento del TUEL;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 20/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Revisione e rimodulazione della struttura organizzativa del Comune di Castelbuono;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli, approvato con delibera consiliare n. 13 del 03/04/2013;
Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di approvare il preliminare n. 128 del 28-08-2024 del Responsabile del Procedimento facendolo proprio, nel testo di seguito riportato, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono per le finalità di cui al D.Lgs n.33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Segretario Generale

F.to Dott. Quagliana Vincenzo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo
Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it
info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

PRELIMINARE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N. 128 del 28-08-2024

OGGETTO:	Utilizzo attività lavorativa del dipendente appartenente al Comune di Isnello (PA) Ing. Mercanti Vincenzo - art. 1, comma 557 della legge 311 del 30 dicembre 2004 (scavalco d'eccedenza) - Approvazione contratto di lavoro
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RILEVATO che la Legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. 44/2023, all'articolo 3 comma 6-bis, ha esteso ai comuni fino a 15.000 abitanti (in luogo del pregresso valore demografico di 5.000), poi ulteriormente elevata in sede di conversione in legge n. 112/2023 del d.l. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter, ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, la previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, altrimenti nota come "scavalco di eccedenza", vale a dire la possibilità di avvalersi, al di fuori dell'orario di lavoro reso per l'amministrazione di appartenenza, della prestazione lavorativa del dipendente di un altro ente locale;

PRESO ATTO che la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio

di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

-non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione ", che così recita:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2;

-per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale

utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018."

VISTA la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso" con quello c.d di "eccedenza".

PRECISATO:

- che l' Ing. Mercanti Vincenzo è prestatore di lavoro subordinato, per rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, del Comune di Isnello (PA), nel profilo professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D);

- il Comune di Castelbuono con nota in data 25/07/2024 prot. n. 16489 ha chiesto al Comune di Isnello di utilizzare il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Mercanti Vincenzo, Specialista in attività Tecniche (ex Cat. D), nelle seguenti modalità:

- al di fuori dell'ordinario orario di lavoro (scavalco in eccedenza), per n. 12 ore ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, per il periodo 13/08/2024 al 12.08.2025;

- che il Comune di Isnello (PA) in data 06/08/2024 ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento della predetta istanza, autorizzando il dipendente Ing. Mercanti Vincenzo , Specialista in attività tecniche (ex Cat. D) posizione economica D1 allo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale a favore e alle dipendenze del Comune di Castelbuono nell'ambito del cosiddetto "scavalco di eccedenza" di cui all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 per il periodo 01/09/2024 al 31/08/2025;

-che con deliberazione di G.M. n. 122 del 06/08/2024 è stato disposto di avvalersi, ai sensi dell'art. 23 del CCNL e ai sensi all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 dell'attività lavorativa dell' Ing. Mercanti Vincenzo dipendente del comune di Isnello per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2025;

Ritenuto, in esecuzione del richiamato atto deliberativo, di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per il pagamento delle competenze spettanti all' Ing. Mercanti Vincenzo, dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nel profilo professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D) per la durata di ore 12 settimanali, dal 01/09/2024 – 31.08.2025, per l'attività lavorativa da svolgersi a favore del Comune di Castelbuono, in ragione di contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, il cui schema si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti lo Statuto dell'ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali del 21 maggio 2018 e del 16 novembre 2022;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. Di avvalersi, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, per un massimo di 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa dell' Ing. Mercanti Vincenzo, dipendente del Comune di Isnello (PA), inquadrato nel profilo professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D) per la durata di ore 12 settimanali, dal 01/09/2024 - 31/08/2025;

3. Di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il rapporto di impiego presso il Comune di Castelbuono, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta presso l'amministrazione comunale di Isnello (PA), di cui è dipendente l' Ing. Mercanti Vincenzo, è subordinato all'autorizzazione del Comune di Isnello (PA), per quanto previsto dall'art. 53, co. 8, D.Lgs. 165/2001.

- In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il Comune di Castelbuono può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 01/09/2024 ed avrà termine il 31/08/2025.

-Il dipendente viene assegnato al III Settore LL.PP. del Comune di Castelbuono e inquadrato con la figura professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D1), del vigente sistema di classificazione del personale.

- L'orario di lavoro è di dodici (12) ore settimanali, di norma così distribuite:

martedì dalle 15:00 alle 19:00, mercoledì dalle 15:00 alle 19:00, giovedì dalle 15:00 alle 19:00. Si tratta di un'articolazione di massima, attesa la necessità che l'orario di lavoro venga svolto con ampia flessibilità tenendo conto dell'esigenze dell'Amministrazione comunale, senza interferire con le attività istituzionali del Comune di Isnello della quale l' Ing. Mercanti Vincenzo è dipendente.

-Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

- Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno del C.C.N.L.

- Il livello retributivo tabellare iniziale annuo è fissato nella misura stipendiale di € 23.212,32 come fissato dal vigente C.C.N.L. del 16/11/2022.

Oltre allo stipendio tabellare sono dovute:

- la 13^a mensilità;
- l'indennità di comparto per dodici mensilità;
- l'indennità di V.C;
- l'eventuale assegno per il nucleo familiare;
- ulteriori indennità, se previste.

L'importo tabellare come sopra indicato è quello previsto per il tempo pieno (36 ore settimanali) pertanto, sarà poi rapportato al tempo parziale prestato.

- Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del C.C.N.L. di comparto e dalle norme di legge applicabili. Il contratto può essere sciolto anticipatamente per mutuo consenso tra le parti con esonero reciproco da qualsiasi indennità sostitutiva;

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Finanziario, nonché all'ufficio stipendi, per

gli adempimenti di competenza;

Di approvare il contratto individuale di lavoro allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente come previsto dal d.lgs. 267/2000 e d.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sferrino Vincenzo

Disposizione Pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge n. 69/2009, **dispone** che copia della presente determina n. 129 del 04-09-2024 venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal .

N. Reg. Albo

Castelbuono, li

Segretario Generale

F.to Dott. Quagliana Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004

L'anno 2024 addì del mese di _____, presso la sede del Comune di Castelbuono,

TRA

Il Comune di Castelbuono, Codice Fiscale 00310810825, rappresentato dal Dott. Cicero Antonio, il quale interviene non in nome proprio ma in qualità di Responsabile del II Settore – Economico Finanziario, autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in ragione dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53, c. 23, Legge n. 388/2000,

E

L'Ing. _____, nato il _____ a _____ () Codice Fiscale _____, residente in _____ (), _____;

PREMESSO

- che l'Ing. Mercanti Vincenzo è prestatore di lavoro subordinato, per rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, del Comune di Isnello (PA), nel profilo professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D);
- il Comune di Castelbuono in data 25/07/2024 con nota prot. n. 16489 ha chiesto al Comune di Isnello di utilizzare il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Mercanti Vincenzo, Specialista in attività tecniche (ex Cat. D), nella seguente modalità:
 - al di fuori dell'ordinario orario di lavoro (scavalco in eccedenza), per n. 12 ore ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, per il periodo 13.08.2024 –12.08.2025;
 - che il Comune di Isnello (PA) in data 06/08/2024 ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento della predetta istanza, autorizzando il dipendente Ing. Mercanti Vincenzo, Specialista in attività tecniche (ex Cat. D) posizione economica D1 allo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale a favore e alle dipendenze del Comune di Castelbuono nell'ambito del cosiddetto "scavalco di eccedenza" di cui all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 dal 01/09/2024 al 31/08/2025;
- che con deliberazione di G.M. n. 122 del 06.08.2024 è stato disposto di avvalersi, ai sensi all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 dell'attività lavorativa dell'Ing. Mercanti Vincenzo dipendente del Comune di Isnello (PA) Specialista in attività Tecniche (ex Cat. D) posizione economica D1;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



PICCOLI
COMUNI del
WELCOME



1. Il Comune di Castelbuono, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato nel profilo professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D1), l' Ing. Mercanti Vincenzo, come sopra identificato, che accetta.
2. Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali.
3. Il rapporto di impiego presso il Comune di Castelbuono, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta presso l'amministrazione comunale di Isnello (PA), di cui è dipendente l'Ing. Mercanti Vincenzo, è subordinato all'autorizzazione del Comune di Isnello (PA), per quanto previsto dall'art. 53, co. 8, D.Lgs. 165/2001.
4. In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il Comune di Castelbuono può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 01/09/2024 ed avrà termine il 31/08/2025.
6. Il dipendente viene assegnato al III Settore LL.PP. del Comune di Castelbuono e inquadrato con la figura professionale di Specialista in attività tecniche (ex Cat. D1), del vigente sistema di classificazione del personale.
7. L'orario di lavoro è di dodici (12) ore settimanali, di norma così distribuite:
lunedì dalle 15:00 alle 19:00, martedì dalle 15:00 alle 19:00, mercoledì dalle 15:00 alle 19:00. Si tratta di un'articolazione di massima, attesa la necessità che l'orario di lavoro venga svolto con ampia flessibilità tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione comunale, senza interferire con le attività istituzionali del Comune di Isnello della quale l'Ing. Mercanti Vincenzo è dipendente.
8. Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.
9. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.
10. Ferie, permessi ed assenze per malattie sono regolati secondo le vigenti disposizioni di legge e del C.C.N.L.
11. Il livello retributivo tabellare iniziale annuo è fissato nella misura stipendiale di € 23.212,32 come fissato dal vigente C.C.N.L. del 16/11/2022.

Oltre allo stipendio tabellare sono dovute:

- la 13^a mensilità;
- l'indennità di comparto per dodici mensilità;
- l'indennità di V.C;
- l'eventuale assegno per il nucleo familiare;
- ulteriori indennità, se previste.

L'importo tabellare come sopra indicato è quello previsto per il tempo pieno (36 ore settimanali) pertanto, sarà poi rapportato al tempo parziale prestato.

12. Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del C.C.N.L. di comparto e dalle norme di legge applicabili. Il

contratto può essere sciolto anticipatamente per mutuo consenso tra le parti con esonero reciproco da qualsiasi indennità sostitutiva.

13. Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni di legge e quelle interne all'Ente, nonché il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con DPR 62/2013 e aggiornato con DPR n. 81/2023, il Codice di comportamento del Comune di Castelbuono, approvato con deliberazione di G.M. n. 120 del 27/09/2023 e il Codice disciplinare vigente, di cui dichiara di aver preso conoscenza.

14. Il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53, D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 39/2013.

15. Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

16. Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

17. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Stipulato in Castelbuono in data _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Castelbuono

Il Responsabile II Settore

(_____)

Il dipendente

(_____)